

COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 29/01/2021

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Articolo 2

Organizzazione dei servizi

All'espletamento dei servizi di polizia Mortuaria e Cimiteriale concorrono oltre al Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze:

- L'area economico finanziaria, per la parte contabile
- L'Ufficiale dello Stato Civile, il quale nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, autorizza le sepolture ai sensi del Regolamento di Stato Civile
- L'Area tecnico - manutentiva
- La Polizia Municipale per quanto riguarda la vigilanza sui trasporti funebri, e sugli itinerari da prescriversi per i trasporti medesimi.
- L'ASL TO5 per quanto specificato nel DPR 285/90 e s.m.i.

TITOLO II **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI**

Articolo 3

Denuncia dei casi di morte.

1. La dichiarazione di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile, da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel comma precedente all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'ordinamento dello Stato Civile approvato DPR 396/2000.

Articolo 4

Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici.

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. delle Leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 i medici devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio ne è stata la causa.
2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica (scheda ISTAT).
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte deve essere inviata, entro 30 giorni dal comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

Articolo 5

Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria.

1. Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 6

Visita del medico Necroscopo.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui al DPR 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del C.P.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto da citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 7

Rinvenimento di resti mortali.

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Articolo 8

Casi di morte per malattia infettiva.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne subito avviso all'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Articolo 9

Rilascio della autorizzazione alla sepoltura.

1. Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare la realtà della morte, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità delle norme previste dal DPR 396/2000.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate nel precedente Articolo 7.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 5 il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10

Nati morti e prodotti abortivi.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del DPR 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 5,6,7,8 del presente regolamento.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalla 20ma alla 28ma settimana completa e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 11

Riscontro diagnostico.

1. Fatti salvi i poteri in materia della Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/02/1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quanto irrispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi per il chiarimento dei quesiti clinico-scientifici.
2. Il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da parte del medico che ha effettuato l'esame settorio.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 12

Periodo di osservazione normale.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02/12/1975, n. 644 e s.m.i..

Articolo 13

Periodo di osservazione cautelativo.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 14

Riduzione del periodo di osservazione.

1. Nei casi in cui la morte sia direttamente causata da malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 15

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.

1. Sia durante il trasporto delle salme ai locali di osservazione, che dovrà essere eseguito con carro funebre posto in servizio di private Ditte di Onoranze Funebri, sia durante il periodo stesso di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Se viene usato il feretro questo deve rimanere aperto.
3. Nel caso di deceduti a causa di malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Coordinatore Sanitario.

Articolo 16

Depositi di osservazione ed Obitorio in convenzione

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone e di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali.
2. Il locale di osservazione puo' ricevere salme di persone:
 - a) Morte in abitazioni inadatte e/o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. L'Obitorio, distinto dal deposito di osservazione, è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:
 - a) Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
 - d) Il deposito di osservazione è dotato di una cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, la quale può servire, qualora se ne presentasse la necessità, anche per gli altri Comuni che ne fossero sprovvisti.
5. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, tramite apposita convenzione. Il Comune di NONE, a tale fine, non disponendo di un proprio obitorio stipula apposite convenzioni con Comuni limitrofi, rimborsando ai medesimi la somma concordata per l'utilizzo della sala obitorio. Attualmente è in vigore una Convenzione con il Comune di Nichelino.

TITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 17

Trasporto delle Salme.

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990, dalla L. R. 15/2011 e regolamenti attuativi. Deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Nel territorio comunale, i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza, fra le imprese di Onoranze Funebri che esercitano tale attività ed in possesso dei requisiti di legge, con i mezzi di cui all'art.20 del DPR 285/90 e s.m.i..

Articolo 18

Morti per infortuni e incidenti.

1. I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti e sulla strada o comunque giacenti sul suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, alla camera mortuaria convenzionata, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
2. E' demandata al personale della Ditta incaricata della gestione del Cimitero Comunale la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita, in caso di deposito presso la sala di osservazione cimiteriale.

Articolo 19

Trasporti con termini ridotti.

1. Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Titolo III, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 20

Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ASL il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 21

Orari dei trasporti funebri.

1. Gli orari dei trasporti funebri, nonché le modalità ed i percorsi consentiti vengono stabiliti dal Sindaco.
2. E' comunque stabilito che non potranno essere effettuati trasporti funebri nei giorni festivi.
3. Nel caso di più giorni festivi consecutivi il Sindaco, trascorso il periodo di osservazione dei cadaveri di cui al Titolo III, potrà autorizzare il trasporto funebre.

Articolo 22

Tariffe per i trasporti funebri.

Ove sia richiesto il trasporto di salme dal Comune ad altro Comune o all'estero, è stabilito il pagamento di un diritto fisso la cui entità è indicata con deliberazione della Giunta Comunale; restano esclusi dal pagamento di tale tariffa i trasporti delle salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri e le uscite salme dal Comune per l'effettuazione di autopsia o altri accertamenti necroscopici.

Articolo 23

Trasporto di salme fuori Comune.

1. Per il trasporto di salme in altro Comune, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 27, 29 e 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Il trasporto della salma fuori dal Comune dovrà essere fatto con apposito carro chiuso, partendo dal luogo del deposito della salma.
3. Il necroforo addetto alla sigillazione del feretro non potrà abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 24

Autorizzazione per il trasporto fuori dal comune.

1. Il trasporto di un cadavere di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma deve sostare per onoranze.
2. L'incaricato del trasporto deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.
3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
4. Quando il rito funebre viene celebrato nella parrocchia situata in Comune confinante e la salma della persona deceduta nel Comune deve essere sepolta in None, è necessaria l'autorizzazione al trasporto prevista dal 1° comma del presente articolo da comunicare al Comune ospitante.

Art. 25

Trasporto da e per l'estero

Il trasporto dei feretri per e dall'estero è disciplinato dal DPR 285/1990 e dalle Convenzioni Internazionali vigenti

Art.26

Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei.

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto delle salme.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 27

Fornitura di servizi di cremazione ed inumazione a carico del comune.

1. La gratuità dei servizi di cremazione dei cadaveri umani e di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria,

nel caso di salma di persona indigente, o appartenente e famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi, così come indicato dall' art.1 comma 7bis del D.L. 392/2000.

2. Nei casi di indigenza accertata del defunto, in applicazione della Legge 130 del 30 marzo 2001 all'art.5 comma 1), gli oneri e le spese derivati dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti – in tutto o in parte – nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la morte, così come disposto all'art. 5 comma 1 della Legge 130 del 30 marzo 2001.
3. Al fine di accertare la situazione di indigenza, l'assenza di parenti od il disinteresse da parte dei famigliari, viene richiesta ai servizi sociali del CISA 12 apposita relazione. Il Comune, in caso di urgenza, può scegliere di accollarsi i costi del "funerale di povertà", fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso dei medesimi ad eventuali famigliari che in un secondo momento dimostrino interesse verso il defunto.
4. Il Comune, per garantire un servizio funebre decoroso, sceglierà, di volta in volta, di incaricare una delle agenzie di Onoranze Funebri presenti sul territorio, previa richiesta di apposito preventivo.

TITOLO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Articolo 28

Autorizzazione per le sepolture.

1. Il personale incaricato non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso, ossa umane o ceneri provenienti da cremazione, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 29

Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri provenienti da cremazione.

1. Nel cimitero comunale vengono ricevute le salme di:
 - a) persone nate a None
 - b) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - d) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nei cimiteri stessi;
 - e) persone già residenti a None che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune ove ha sede la struttura (Casa di Riposo, RSA, ecc), presso la quale si trovano ricoverati al momento del decesso o della richiesta;
 - f) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, per i quali gli aventi diritto hanno ottenuto la concessione di un loculo o di una celletta ossario tra quelle destinate ai non residenti in None, alle condizioni indicate nel successivo art. 43 del presente Regolamento.
- ed inoltre
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10/09/1990, n. 285;
 - h) I resti mortali delle persone sopraelencate;

- i) Le ceneri per salme provenienti da cremazione, delle persone sopraelencate.

TITOLO VI INUMAZIONI

Articolo 30

Sepulture.

1. Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990, n. 285.
3. Sono a tumulazioni le sepulture in loculi, cellette, cripte, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del Regolamento n. 285/1990.

Articolo 31

Caratteristiche del terreno per inumazioni.

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato Regolamento n. 285/1990.

Articolo 32

Forma e classe dei campi.

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. L'ordine delle sepulture nel campo comune viene stabilito dall'ufficio preposto.

Articolo 33

Cippi indicativi.

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte e verrà posto a cura di persona incaricata, dopo coperta la fossa con la terra.
3. Detto cippo viene apposto quando i familiari non provvedono al collocamento di lapidi purchè queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di 10 cm. dal suolo, il numero progressivo della fossa.

Articolo 34

Scavo della fossa.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sarà deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno allo stesso e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Sulle fosse è permessa la collocazione di un coprifossa di misura non superiore a m. 0,70 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza, comunque di estensione non superiore ad un terzo della fossa. Sul coprifossa potranno essere collocate, a spese dei privati, croci, piccoli monumenti, lapidi in pietra o metallo, di altezza non superiore a m. 1,50 dal piano di campagna e non debordanti; sono inoltre ammessi i ritratti a smalto concornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, i portafiori e i portalume; eventuali scritte eccedenti le generalità e la data di nascita e morte del defunto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, è consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto da realizzarsi entro il perimetro della fossa di cui al precedente comma 1. In attesa della collocazione del coprifossa definitivo, è ammessa la posa di un coprifossa provvisorio, nel rispetto delle misure massime sopraindicate.

Articolo 35

Dimensione e disposizione delle fosse.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di metri quadri 3,50.
3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Articolo 36

Tariffe e termini per l'inumazione

1. La tariffa per l'inumazione delle salme nel campo comune, è pari al costo sostenuto dal Comune per la prestazione resa dalla ditta appaltatrice del servizio; sono fatte salve le esenzioni previste dall'art.1 comma 7bis del D.L. 392/2000.
2. Il periodo di inumazione è fissato in 10 anni. Tuttavia tale periodo di rotazione può essere di fatto protratto, quando il numero delle fosse a disposizione lo consenta, al fine di addivenire alla completa mineralizzazione della salma.

Articolo 37

Caratteristiche delle casse a inumazione.

Per la costituzione delle casse si richiamano le norme del regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990, n. 285.

Articolo 38

Norme riguardanti le sepolture a inumazione.

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa o sepolti in una stessa fossa.
2. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra granita o marmo.
4. Sono vietate le sovrapposizioni di materiale facilmente deperibile.
5. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo e portafiori.
6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte.
7. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Sindaco, dietro a domanda, di darne autorizzazione.

Articolo 39

Ornamento con fiori e piante.

1. Sulle sepolture private ad inumazioni, sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non si invadano le tombe vicine.
2. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10 con esclusione di piante di rose e altre piante spinose.
3. Nel caso superassero questa misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
4. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Articolo 40

Esumazioni ordinarie – recupero materiali.

1. Trascorso il periodo massimo di trent'anni dall'inumazione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno di proprietà del Comune.
2. Gli aventi diritto che alla scadenza di tale periodo vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario o nelle cellette cinerarie dopo cremazione dei resti, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.
3. Le esumazioni ordinarie sono, in ogni caso, preventivamente comunicate ai cittadini attraverso avvisi posti nel cimitero, o con altre modalità, ritenute maggiormente valide di volta in volta.

TITOLO VII TUMULAZIONI

Articolo 41

Sepulture a tumulazione.

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Articolo 42

Tipi e durata delle concessioni.

1. Le concessioni relative alla sepoltura a tumulazione, attualmente, sono le seguenti:
 - a) Aree per cappelle, edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia), cripte. La durata della concessione è fissata in anni 70 (settanta);
 - b) Colombari e loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta);
 - c) Nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta);
 - d) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere o resti mortali cremati. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta).
2. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e cripte, sono conformi a quelle previste per i colombari o loculi.

Articolo 43

Criteri per la concessione di loculi cimiteriali

I loculi comunali, attribuiti sulla base di quanto indicato nell'art.29 del Presente Regolamento, sono concessi solo al momento del decesso, non essendone consentita la preventiva prenotazione, né la concessione di un nuovo loculo in sostituzione di altro precedentemente concesso. E' tuttavia consentita la tumulazione di salme precedentemente tumulate provvisoriamente in tombe di famiglia private.

In deroga a quanto precedentemente indicato, è consentita la concessione in vita di loculi ai cittadini residenti aventi oltre 75 anni di età, senza parenti entro il 2° grado, né coniuge. Sono inclusi tra i cittadini residenti il coniuge, ancorché non residente.

E' consentita la concessione del loculo attiguo a quello concesso per la tumulazione della persona defunta, esclusivamente nei seguenti casi:

- Coniuge superstite,
- Genitore o genitori nel caso di figlio unico deceduto prima di essi,
- Convivente more uxorio superstite, risultante dallo stato di famiglia alla data del decesso,
- Figlio con handicap grave, interdetto ai sensi dell'art.414 cc, di cui il genitore superstite abbia la tutela

Si riservano 5 loculi comunali in ultima fila per i non residenti aventi parenti o affini entro il 2° grado con residenza in None, a condizione che:

- Sia applicata una tariffa pari al doppio di quella vigente,
- Vi sia una disponibilità residua di loculi superiore a 25.

Articolo 44

Pagamento della concessione.

1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) L'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) L'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

Articolo 45

Doveri dei concessionari.

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle sepolture private sono a carico dei concessionari, come prescritto all'art. 69 del presente regolamento.
3. Quelle relative alle nicchie e ai loculi concessi a tempo determinato sono a carico del Comune.

Articolo 46

Chiusura colombari cimiteriali.

1. La chiusura dei colombari cimiteriali in caso di tumulazione delle salme, è eseguita direttamente dal Comune, per il tramite della ditta Appaltatrice della gestione del Cimitero
2. Le somme dovute alla ditta Appaltatrice per ogni tumulazione in loculi o cellette sono riportate nell'allegato A).
In caso di operazioni cimiteriali straordinarie, non comprese tra quelle previste dal Capitolato di Appalto, si provvederà a richiedere apposito preventivo alla ditta Appaltatrice in questione.

Articolo 47

Decorrenza della concessione – rinnovi.

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipula della concessione.
2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordato secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.
3. E' possibile anche richiedere un rinnovo per un periodo limitato di 10 anni, con i costi indicati nell'Allegato A).

Articolo 48

Scadenza della concessione.

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII CAPPELLE - EDICOLE – CRIPTE

Articolo 49

Concessione dell'area.

1. Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
3. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.
4. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 70 anni, salvo rinnovi, e non può essere fatta a persone od a Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Articolo 50

Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.

1. I progetti per la costruzione di cappelle, edicole e cripte dovranno essere presentati entro anni 5 dalla data della concessione dell'area.
2. La costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine secondo le norme vigenti del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01 e s.m.i.) e comunque entro 36 mesi dalla data di inizio lavori del titolo abilitativo dell'opera.
3. I termini per la presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti possono essere ridotti, con deliberazione del Consiglio Comunale, qualora per determinate aree e con particolare riferimento alle zone di espansione del cimitero, si renda necessario garantire la simultanea edificazione delle aree date in concessione.
4. Le pareti perimetrali delle cripte dovranno essere in calcestruzzo dello spessore non inferiore a 10 cm.; quelle divisorie dei loculi pure in calcestruzzo, avranno spessore non inferiore a 10 cm. e lo stesso spessore dovrà essere previsto tra i loculi ed il muro perimetrale del cimitero che non potrà quindi servire da parete finale dei loculi.
5. Stante la soggiacenza elevata del livello di falda, non sono ammesse sepolture al di sotto del piano di calpestio del cimitero.
6. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali, estetiche e tecnologiche delle edicole funerarie sono stabilite dall'Amministrazione Comunale all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale e/o allegati ad esso. Il Concessionario è tenuto a rispettare tali indicazioni

nella costruzione dell'edicola funeraria, pena la decadenza della concessione, senza alcuna forma di indennizzo o retrocessione del corrispettivo. Gli oneri derivanti dal rispetto di tali norme nonché della tipologia sono a carico del concessionario.

7. Tutte le opere fuori terra dovranno essere in pietra silicea (diorite, sienite, granito, scisti, o simili) con esclusione in modo assoluto di marmi travertini e arenarie.
8. L'edicola dovrà coprire (ivi compresi eventuali scalini) la totalità della superficie avuta in concessione, restando facoltativa la costruzione nell'interno di essa di loculi o cellette ossario.
9. Lo stillicidio delle coperture delle cappelle funerarie dovrà essere realizzato con tubazioni incassate nella muratura frontale e portanti lo scarico sul piano del viale prospiciente ove non fosse possibile portarlo all'esterno del cimitero su proprietà comunale.
10. Sono esclusi dall'impegno i materiali di facile deterioramento che presentino precarietà di durata o non si confacciano al clima della reazione o non resistano a forti sbalzi di temperatura.
11. Tutta la parte culturale architettonica dovrà essere esattamente contenuta nella superficie dell'area acquistata.
12. I loculi (o nicchie), che dovranno essere separati l'uno dall'altro, saranno costruiti con buona opera murale, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra appena avvenuta la tumulazione. I loculi (o nicchie) possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo.

Articolo 51

Modalità per la presentazione dei progetti.

1. Le istanze relative alle edicole funerarie devono essere presentate in conformità alle norme procedurali in materia di edilizia privata, così come definite dalle leggi nazionali.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. Nessuna modifica al progetto originale autorizzato dal Comune può effettuarsi senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione.

Articolo 52

Prescrizione da osservare nel corso dei lavori.

1. All'esecutore dei lavori è fatto l'obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danno né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà private, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati.

Articolo 53

Diritti di sepolcro.

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. I posti disponibili potranno essere riservati:
 - Al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
 - Ai discendenti del titolare (o dei titolari) e loro equiparati in linea retta ed ai loro coniugi senza limiti di grado;
 - Agli ascendenti del titolare (o dei titolari) in linea retta senza limiti di grado;
4. e, previo consenso scritto, del concessionario:
 - Ai parenti dell'originario concessionario in linea collaterale fino al 4° grado e loro congiunti;
 - Agli affini dell'originario concessionario fino al 4° grado.
 - A feretri di altre persone depositati temporaneamente nel sepolcro, in attesa di successiva, definitiva, tumulazione in altro luogo.
5. Il diritto di seppellimento degli aventi causa è soggetto al pagamento delle somme di cui all'allegato A), riscossa dalla ditta Appaltatrice del servizio.

Articolo 54

Comunità.

1. Se il concessionario è un Ente oppure una Comunità sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo statuto.
2. L'Ente o la Comunità devono presentare all'atto della concessione lo statuto ed ogni modificazione dello stesso nonché di volta in volta le singole richieste di tumulazione ed inumazione e dietro il pagamento delle somme di cui all'allegato A).

Articolo 55

Trasmissione dei diritti d'uso.

1. I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili agli eredi legittimi o testamentari del titolare della concessione con esclusione di coloro che non sono legati da vincolo di parentela con il testatore.
2. La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari, è cioè:
 - Per la successione testamentaria: copia autentica del testamento;
 - Per la successione legittima: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio od attestazione giudiziale dai quali risultino la successione per rami degli attuali eredi e l'attestazione espressa che non vi sono altri eredi.
3. Il trapasso del diritto d'uso viene accertato dal Responsabile del Settore Affari Generali.
4. I parenti in linea collaterale e gli affini del concessionario, come detto nell'art. 53 esercitano solo il diritto di sepolcro.

Articolo 56

Ossari – cinerari – colombari.

1. Nelle cappelle di famiglia, edicole e cripte è consentita la costruzione di ossari, colombari e cinerari.

Articolo 57

Mancata utilizzazione dell'area.

1. Qualora il concessionario non terminasse i lavori entro i limiti fissati dall'art. 48, la concessione dell'area si intende decaduta.
2. La decadenza comporterà la perdita della somma pagata, l'acquisizione da parte del Comune dell'area e, se esistono, dei manufatti costruiti.
3. Il Comune potrà disporre dell'area e della eventuale costruzione secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Articolo 58

Salme o resti provenienti da altri comuni.

1. Nelle cappelle, edicole e cripte, sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo lenorme di cui all'art. 43 del presente Regolamento.

Articolo 59

Manutenzione delle opere.

1. I concessionari di cappelle di famiglia, edicole e cripte, o i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In casi di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento.

Articolo 60

Provvedimenti in caso di abbandono.

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultino in stato di abbandono per le seguenti cause:
 - Mancata esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 59;
 - Stato di abbandono indecoroso di sepoltura;
 - Quando siano trascorsi oltre 20 anni dall'ultima sepoltura e risultino sconosciuti gli eredi del concessionario.

Articolo 61

Rinuncia di aree libere da qualsiasi costruzione.

1. Il concessionario di aree per sepoltura di famiglia sulla quale ancora non sono ancora eseguite opere, può entro i limiti di tempo fissati dall'art. 48 del presente Regolamento, rinunciare alla stessa a favore del Comune che rimborserà il 75% dell'importo versato all'atto della concessione.
2. Nel caso su esposto, i concessionari possono inoltre permutare l'area ancora libera con altra, previo conguaglio tra il valore delle due aree, da computarsi dall'Ufficio incaricato.

3. I suddetti provvedimenti sono adottati, previa domanda documentata a giudizio dell'Amministrazione, con apposita determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.
4. Le spese dell'atto sono a carico del rinunciante.

Articolo 62

Rinuncia di area con parziale costruzione.

1. Prima dell'eventuale dichiarazione di decadenza della concessione per mancata esecuzione delle opere nei termini contrattuali, il concessionario che iniziato le opere e non intende portarle a termine, ha facoltà di rinunciare alla concessione e avrà diritto al rimborso del 75% dell'importo versato all'atto della concessione.
2. Il concessionario ha però diritto, a proprio onere, al recupero dei manufatti mobili entro due mesi dalla rinuncia. Nel caso in cui siano state fatte opere strutturali il Comune, ad insindacabile propria decisione, potrà richiedere eventualmente la rimozione con costi a carico del concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale potrà anche autorizzare la cessione di tutte le opere ad un terzo che a sua volta ottenga la concessione del Comune dell'area rinunciata.
4. I suddetti provvedimenti sono adottati, previa domanda documentata, a giudizio dell'Amministrazione Comunale con apposita determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.
5. Le spese dell'atto sono a carico del rinunciante.
6. Nel caso in cui non ha luogo alcuna cessione a terzi di tutte le opere, le stesse resteranno acquisite dal Comune.

Articolo 63

Rinuncia di aree con opere finite.

1. Le aree con opere finite possono formare oggetto di rinuncia totale e solo a favore del Comune, il quale potrà quindi concedere, a seguito di avviso pubblico, la tombarinunciata ad altri concessionari.
2. Al rinunciante invece verrà rimborsato il 75% dell'importo versato all'atto della concessione dell'area.
3. La rinuncia non può essere fatta se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione e qualora la tomba appartenga a più titolari la rinuncia stessa dovrà essere fatta con l'adesione dei singoli concessionari.
4. Le eventuali spese dell'atto sono a carico del rinunciante.

Articolo 64

Condizioni delle salme nelle rinunce di sepoltura.

1. Le salme accolte nella sepoltura di famiglia, in caso di rinuncia, dovranno essere estumulate a carico del concessionario.

Articolo 65

Disponibilità delle sepolture.

1. Le sepolture di famiglia si intendono disponibili per le tumulazioni allorché siano congiuntamente soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - a) Avvenuta ultimazione delle opere, attestata ai sensi della vigente normativa edilizia
 - b) Avvenuta presentazione, all'Ufficio Tecnico Comunale, del collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
 - c) Avvenuta presentazione, all'Ufficio di Stato Civile, della segnalazione Certificata di agibilità (SCA) ai sensi dell'art.24 del DPR 380/01 e s.m.i.
2. Nel verbale di constatazione di opere ultimate saranno indicate le risposdenze e non delle stesse al progetto approvato ed alle condizioni stabilite nel permesso e nel presente regolamento.
3. Con la redazione di tale verbale la Civica Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla staticità ed all'efficienza delle strutture e dei materiali impiegati, nonché ai rapporti tra concessionario ed impresa.
4. Qualora nei lavori di costruzione, ampliamento, restauro di sepolture di famiglia siano arrecati danni alle sedi viabili attigue la disponibilità delle opere è subordinata al pagamento della somma per gli occorrenti lavori di ripristino da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale a mezzo delle imprese di manutenzione del suolo pubblico.

Articolo 66

Divieto di più sepolture di famiglia.

1. Una stessa persona non può essere concessionaria nei cimiteri della città, escluso il caso di successione, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

TITOLO IX LOCULI

Articolo 67

Norme per la concessione.

1. La concessione dei loculi ha la durata di anni 50 (cinquanta) ed avviene nei casi indicati ai precedenti artt.29 e 41.
2. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.
3. Ogni loculo deve contenere un solo feretro o parti riferite alla stessa persona fisica defunta, con il divieto assoluto di collocare insieme i resti di altre salme.
4. E' consentito il collocamento di cassette ossario o urna cineraria in un loculo ove sia stata tumulata un'altra salma, con un numero complessivo di cadaveri non superiore a tre, qualora sia sufficiente lo spazio disponibile, ed i medesimi siano famigliari/conviventi del concessionario.

Articolo 68

Obblighi dei concessionari.

1. Prima della tumulazione della salma, il collocamento di cassette ossario o di urne cinerarie, i concessionari devono provvedere al pagamento della somma di cui all'allegato A).
2. Dopo la tumulazione della salma, e l'eventuale successivo collocamento di cassette ossario o urne cinerarie, i concessionari devono effettuare le iscrizioni sulle lastre che oltre ad uniformarsi alle preesistenti (evitando per le tumulazioni di salme il posizionamento di pergamene e/o similari) dovranno essere improntate alla massima semplicità, ed applicare lampade votive, previo parere dell'Amministrazione, purchè non sporgano dalla fascia di rivestimento.

Articolo 69

Caratteristica dei feretri.

1. Per la tumulazione dei loculi è prescritta la duplice cassa: una di lama di zinco e di piombo e l'altra, esterna di legno rispondenti entrambe ai requisiti stabiliti dall'art. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 70

Diritto di sepoltura e durata della concessione.

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione.
2. Non può quindi essere ceduta in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
3. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario del Comune.
4. Ai feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere praticate le opportune aperture e quindi, sulla base dei giudizi espressi dall'Autorità Sanitaria presente all'estumulazione:
 - Nel caso di completa mineralizzazione della salma si proceda alla diligente raccolta dei resti per il conferimento in celletta ossario, se richiesto o nell'ossario comune;
 - Nel caso di salma non totalmente mineralizzata si provveda all'inumazione del feretro per almeno cinque anni.
5. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
6. Nel caso della mancata decomposizione del feretro gli eredi potranno rinnovare la concessione per un periodo di anni 10 affinché sia possibile procedere con la tumulazione dei resti o in una eventuale celletta o nell'ossario comune dietro pagamento di un quinto della tariffa in vigore. In alternativa gli eredi potranno scegliere di procedere alla cremazione della salma per poi poter tumulare le ceneri in una celletta o disperderle in natura o nel cinerario comunale.
7. E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in una celletta ossario o altro loculo avuto in concessione.

Articolo 71

Rinuncia loculi e cellette.

1. La rinuncia alla concessione di loculo o celletta è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata, o quando, essendo stata occupata, la salma o resti vengono trasferiti per una diversa sistemazione di tipo uguale o superiore alla precedente.
2. La retrocessione non è ammessa nel caso di trasferimento della salma in altro loculo del medesimo cimitero, salvo nei casi previsti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.23/2014 (per documentate difficoltà di salute di parenti/affini)
3. Nel caso di richiesta di retrocessione della concessione di loculo o ossario, prima della scadenza fissata, il concessionario avrà diritto al rimborso di una somma pari al 40% del prezzo di concessione del loculo o ossario vigente al momento della richiesta di retrocessione, ovvero se più favorevole, pari al prezzo pagato all'atto della sottoscrizione della concessione, rideterminato in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione della concessione stessa.
4. La suddetta disposizione si applica anche nel caso in cui la rinuncia avvenga per qualsiasi motivo prima della effettiva consegna ed utilizzazione del loculo o celletta.
5. L'accettazione della rinuncia è oggetto di determinazione del Responsabile del Settore Finanziario.

Articolo 72

Loculi provvisori.

1. Un determinato numero di loculi definiti con atto della Giunta Comunale potranno essere adibiti ad accogliere temporaneamente le salme da tumulare in tomba difamiglia, nonché estumulate per la riparazione o ricostruzione di opere o in attesa di essere tumulate nel Campo Comune.
2. La concessione dei loculi suddetti ha la durata di un anno prorogabile per giustificati motivi per un altro anno.
3. Detta concessione è subordinata al pagamento del diritto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui non venga data una sistemazione definitiva della salma nei termini di cui ai commi precedenti, per cause non attribuibili al Comune, la salma sarà, previa diffida, rimossa dal deposito provvisorio per essere collocata in una sepoltura comune.

Articolo 73

Struttura dei loculi.

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi destinati alle tumulazioni devono avere i requisiti previsti dall'art. 76 D.P.R. 285/90:
 - a) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
 - b) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato;
 - c) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;

- d) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale uscita di liquido;
- e) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacati nella parte esterna;
- f) E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 74

Loculi, cellette ossari e nicchie cinerarie

1. Ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 le nuove costruzioni di loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie siano esse private che non, devono avere misure di ingombro libero interno per la tumulazione non inferire ad un parallelepipedo di :

- <u>Loculi</u> :	lunghezza	m. 2,25
	larghezza	m. 0,75
	altezza	m. 0,70

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.

- <u>Cellette Ossari</u> :	lunghezza	m. 0,70
	larghezza	m. 0,30
	altezza	m. 0,30
- <u>Cellette Nicchie cinerarie</u> :	lunghezza	m. 0,30
	larghezza	m. 0,30
	altezza	m. 0,50

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

2. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

TITOLO X OSSARI O CINERARI

Articolo 75

Ossario comune - Cinerario comune

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni e non richieste dai famigliari per altre destinazioni nel Cimitero devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali siastata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra

destinazione. E' fatta facoltà di apporre targhetta riconoscitiva del defunto sulle pareti che cingono l'area di dispersione dalle misure di cm. 10 x 15.

Articolo 76

Cellette – ossario.

1. Le cellette-ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhette portante il nome ed il cognome del defunto i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, dietro il pagamento da parte dei concessionari della somma stabilita con atto della Giunta Comunale.
2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario, deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono e potrà essere apposta una fotografia a smalto e in porcellana
4. La concessione ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione della concessione.

Articolo 77

Cellette – cinerarie.

1. Le cellette-cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato, dietro il pagamento da parte del concessionario della somma stabilita con atto della Giunta Comunale.
2. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
3. Sulle lastre di chiusura delle cellette-cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono e potrà essere apposta una fotografia a smalto e in porcellana
4. La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione della concessione.

TITOLO XI CREMAZIONE

Articolo 78

Disciplina della cremazione.

Per le norme riguardanti la cremazione delle salme e la successiva disposizione delle ceneri si rimanda al vigente "Regolamento Comunale per la Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 7 luglio 2008

TITOLO XII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 79

Esumazioni.

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile;

3. Le salme che nel corso della esumazione risultassero non ancora decomposte possono essere nuovamente inumate per un ulteriore periodo o possono essere avviate, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione;
4. Le salme inumate in sepolture private vengono esumate alla scadenza della concessione.

Articolo 80

Esumazioni straordinarie.

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Le esumazioni straordinarie di cui all'art. 83, 84 del D.P.R. 285/1990 sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio custodia del cimitero e senza il rilascio del parere igienico sanitario, così come avviene per le esumazioni ordinarie.
3. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/1990. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorre richiedere parere preventivo all'A.S.L., utilizzando la semplice via epistolare o mail pec. La S.C. Igiene e Sanità Pubblica provvederà al controllo della causa di morte, e se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo della morte.

Articolo 81

Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria.

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da dette Autorità eventualmente suggerite.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Articolo 82

Estumulazioni.

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati possono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.
2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette-ossario.
3. Le estumulazioni ordinarie di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990 sono regolate dal Sindaco e non occorre il parere sanitario per la raccolta dei resti in caso di completa mineralizzazione (come avviene nel caso delle esumazioni ordinarie)
4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 sono autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui all'art. 88. La constatazione della tenuta si basa su

elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica.

Articolo 83

Divieto di apportare riduzioni a salme.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 84

Trasferimento di feretri in altra sede.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, e con le limitazioni temporali già indicate all'art.79, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, si constati la perfetta tenuta del feretro ed il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 85

Raccolta delle ossa.

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 86 del presente Regolamento.

Articolo 86

Personale che deve presenziare alle operazioni.

1. Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il personale incaricato della custodia del cimitero e due testimoni.

Articolo 87

Verbale delle operazioni.

1. Per le operazioni di esumazione ed tumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una dovrà essere consegnata all'ufficio Stato Civile e l'altra conservata dal concessionario del servizio di gestione/custodia del cimitero.

Articolo 88

Esumazione ed estumulazione.

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco, per conto di interessati privati – ad eccezione di quelle disposte dall'autorità giudiziaria – saranno richiesti i compensi stabiliti con la Ditta Appaltatrice del servizio di gestione cimiteriale, come indicato nell'allegato A).

Articolo 89

Destinazione dei materiali reliquari.

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Articolo 90

Consegna di oggetti appartenenti al defunto.

1. Gli eredi che intendono recuperare oggetti o ricordi posti nel feretro all'atto del decesso, devono dare congruo avviso.

TITOLO XIII SERVIZI E PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Articolo 91

Gestione del cimitero.

La gestione del cimitero è affidata mediante appalto pubblico di servizi a società o cooperative esterne.

Articolo 92

Obblighi del personale incaricato.

1. Il personale di cui sopra è obbligato ad assolvere gli specifici compiti previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché del presente Regolamento.
2. In particolare, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, esso inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppi esemplari:
 - a. le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al citato articolo 8, l'anno il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo porta dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati riposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono

- state trasportate, se fuori nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri etc.
3. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il servizio di custodia.
5. Il personale incaricato deve altresì:
- Segnalare tempestivamente al Comune l'eventuale esecuzione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - segnalare all'Ufficio Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
 - curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi etc;
 - eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
6. Inoltre ha l'obbligo di:
- a. ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - b. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione etc)
 - c. provvedere, nei casi di esumazione ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune, o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella celletta ossario;
 - d. consegnare all'Ufficio Comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
7. Dovrà inoltre assolvere a tutti i servizi interni del cimitero e principalmente:
- a. scavo delle fosse per inumazione e per esumazioni;
 - b. deposizione dei feretri nelle rispettive sepolture;
 - c. esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie;
 - d. apertura e chiusura delle tombe con tumulazione del feretro;
 - e. servizio di vigilanza della camera mortuaria in caso di deposito temporaneo di salma.
8. Nell'assolvimento di queste ultime attribuzioni dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento ed in particolare:
- a. scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre, che messe da parte, sono trasportate, nei posti fissati, curare che sul feretro sia posta solo terra;
 - b. evitare che nel corso delle operazioni di esumazione e di estumulazione ed in qualsiasi scavo vengano disperse ossa, avanzi di indumenti etc.
 - c. colmare le fosse e formare il tumulo di terra a displuvio;
 - d. curare la pulizia nell'interno del cimitero e nella loro immediate adiacenze.

Articolo 93

Orari di apertura dei cimiteri.

1. Si demanda alla Giunta Comunale la definizione degli orari di apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali.

Articolo 94

Responsabilità.

1. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per atti e fatti accaduti nei cimiteri e commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali.

Articolo 95

Atti a disposizioni del pubblico.

1. Presso ogni cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque, possa avere interesse, il registro previsto dall'art.52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285, nonché:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

Articolo 96

Facoltà di chiedere servizi cimiteriali.

1. Chi richiede un servizio cimiteriale od una concessione o la retrocessione, dovrà dichiarare che agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso documentato di tutti gli interessati.
2. L'Amministrazione comunale in caso di vertenza, manterrà fermo lo stato di fatto e di diritto fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza.

Articolo 97

Divieto di ingresso.

1. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente, che tengono un comportamento in contrasto con il carattere sacro del cimitero.
 - in condizioni climatiche avverse.
2. Nell' interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. Può essere consentito l'ingresso di veicoli privati per facilitare l'accesso al Cimitero dei disabili, se espressamente autorizzati dal Comune.

Articolo 98

Prescrizioni particolari.

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante il mese di ottobre potranno concordarsi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi

3. Dal 25 ottobre al 4 novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale per opere o anche solo di lapidi individuali.
4. Si dovrà in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 99

Riti Religiosi.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generale, da parte di tutte le confessioni religiose, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 100

Norme per i visitatori.

1. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
2. E' vietato:
 - a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
 - b) asportare materiale od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone, ricordi, lapidi etc;
 - c) recare qualsiasi danno e sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi etc.;
 - d) gettare fiori appassiti ed altri detriti fuori dagli appositi cesti raccoglitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini d'ogni specie;
 - g) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
 - h) introdurre ceste o involti, salvo contengono oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe.
 - i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la relativa autorizzazione;
 - j) prendere fotografie e copie di opere funerarie senza autorizzazione e se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - k) eseguire lavori sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - l) fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà il posto e l'ora;
 - m) dare mance al personale in servizio;
 - n) assistere alla esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;

Articolo 101

Accertamento delle contravvenzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altra autorità, compete accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 102

Tutela dei dati personali.

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 103

Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il Presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio Comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al D.P.R. 285/1990 che legifera in materia di Polizia Mortuaria.